

TEST D'ACCESSO PER I REGIMI AGEVOLATI

ART. 1 C. 96 E SEGG. L. 244/2007; ART. 27, DL 98/2011; PROV. ENTRATE DEL 22/12/2011; CM N. 17 DEL 30/5/2012; ART. 13, L. 388/2000

Sintesi: si riepilogano le principali caratteristiche dei diversi regimi agevolati utilizzabili dai contribuenti

che nel 2013 intendono iniziare una nuova attività ovvero verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente in base alla propria specifica situazione.

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, si riepilogano i regimi fiscali e contabili fruibili per il 2013 a beneficio di coloro che:

- intendono iniziare una nuova attività d'impresa o professionale
- già in attività, accertano la possibilità di continuare o meno a fruire dell'attuale regime

Al riguardo, si rammenta che i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:

- **nuove iniziative produttive** (cd "forfettino")
- **imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (cd "nuovi" minimi)
- **supersemplificato** (per i cd. "ex minimi")
- **premiale per la trasparenza**
- **ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata**

Nota: ad eccezione dell'ordinario, tutti gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni e/o semplificazioni per i contribuenti che li adottano.

Nella trattazione che segue si propongono i differenti presupposti di accesso ai regimi dei minimi, ex minimi e delle nuove iniziative produttive.

Ø PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL "NUOVO" REGIME DEI MINIMI

A decorrere dal 2012, l'art. 27 DL 98/2011, ha introdotto un "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", denominato "**nuovo**" regime dei minimi.

Tale regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l'hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d'imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d'età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni di seguito precisate.

<p style="text-align: center;">REQUISITI DI ACCESSO</p>	<p>Per poter fruire del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, il soggetto interessato deve verificare il possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei requisiti "originari" previsti per i "vecchi" minimi (L. 244/2007) • dei nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011. <p>Requisiti "originari" I soggetti interessati nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000 • non hanno effettuato cessioni all'esportazione • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro • nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare > € 15.000 <p>Ulteriori Requisiti Il comma 2 dell'art. 27, DL 98/2011 in aggiunta ai requisiti indicati condiziona l'accesso al regime in esame alle persone fisiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano esercitato nel triennio precedente l'inizio dell'attività, alcuna attività di lavoro autonomo/impresa, anche in forma associata o familiare • non proseguano un'attività già precedentemente svolta ("<i>mera prosecuzione</i>") sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di pratica obbligatoria ("<i>tirocinio</i>" professionale); • proseguano un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual caso tuttavia il limite massimo di € 30.000 di ricavi realizzati nel periodo precedente deve essere valutato in relazione all'attività svolta dal soggetto dante causa.
<p style="text-align: center;">SOGGETTI ESCLUSI</p>	<p>Non sono considerati minimi i soggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.) • non residenti • che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi • che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza

	fiscale.
DURATA DEL REGIME	<p>Il regime può essere utilizzato per 5 anni, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata • per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività <p>In deroga alla predetta regola, l'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 ha disposto che i contribuenti che, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fino al periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (incluso); ciò se senza esercitare alcuna opzione espressa.</p>
CESSAZIONE ATTIVITÀ'	<p>In caso di cessazione trovano applicazione i chiarimenti forniti con riferimento all'attività professionale.</p> <p>In particolare, l'attività non si può "considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale".</p> <p>Se, all'atto della cessazione dell'attività, risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi - costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria il contribuente, fino alla conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti: - è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi (quadro CM di UNICO) - non può chiudere la partita IVA. <p>In alternativa, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.</p>
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%.</p> <p>Ai fini del relativo versamento, l'Agenzia con la RM 52/2012 ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -"1793": Acconto prima rata -"1794": Acconto seconda rata o in unica soluzione -"1795": Saldo
RITENUTA D'ACCONTO	<p>I "nuovi" minimi non subiscono la ritenuta d'acconto. A tal fine, la CM 17/2012 rammenta che è necessario il rilascio, da parte del contribuente, di un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi e compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura: <i>si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820"</i></p>

DETERMINAZIONE DEL REDDITO	<p>I soggetti che adottano il nuovo regime dei minimi determinato il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, quale dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute. A tal fine rileva pertanto il cd "<i>principio di cassa</i>".</p> <p>Non assumono rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le quote di ammortamento. Il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell'anno in cui avviene il pagamento • la valutazione delle rimanenze. <p>Pertanto, non sono applicabili le "ordinarie" regole del TUIR che limitano la deducibilità di alcuni costi o prevedono il rinvio della tassazione di taluni componenti positivi (ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR).</p> <p>Contributi previdenziali e assistenziali: in deroga ai principi generali, sono deducibili "direttamente" dal reddito d'impresa / lavoro autonomo; ciò vale anche per i contributi versati per conto dei collaboratori familiari, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia effettuato la rivalsa sui collaboratori.</p> <p>Inoltre, il reddito d'impresa/lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto in assenza di altri redditi non è possibile far valere deduzioni o detrazioni • rileva, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR); il reddito va considerato al netto dei contributi versati e dedotti.
STUDI DI SETTORE	Il contribuente è esonero dalla compilazione del modello degli studi di settore e dei parametri (non è richiesta la compilazione del mod. INE)
IRAP	Il contribuente è esonero da dichiarazione e versamento dell'IRAP
IVA	<p>Secondo l'Agenzia, tra gli aspetti più significativi del "vecchio" regime ancora applicabili si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di rivalsa e di detrazione dell'IVA sugli acquisti • la rettifica dell'IVA (ex art. 19-bis2, DPR 633/72)

Ø SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Si riportano di seguito i principali adempimenti ed esoneri previsti dal nuovo regime.

ESONERI	ADEMPIMENTI DOVUTI
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")	Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

Comunicazione telematica alle Entrate delle operazioni "black-list"	Certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale).
Certificazione dei corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio, cessione di tabacchi, giornali, carburanti)	Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, e versamento dell'imposta a debito
Tenuta, registrazione e conservazione dei documenti (ex DPR 633/72 e DPR 600/73)	Presentazione degli elenchi INTRASTAT
	Rettifica della detrazione IVA all'atto dell'accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso
	Iscrizione nell'archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari

Ø DISAPPLICAZIONE E USCITA DAL REGIME

Nella CM17/2012 l'Agenzia specifica che la disapplicazione/uscita dal nuovo regime dei minimi può avvenire:

- **per opzione**
- **per legge**
 - qualora:
 - vengano meno i requisiti richiesti per l'applicazione del regime
 - si realizzi una fattispecie che non consente l'adozione del regime
 - a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo.

Ø OPZIONE REGIME ORDINARIO/NUOVE INIZIATIVE/EX MINIMI

Il contribuente che applica il nuovo regime dei minimi può fuoriuscire dallo stesso e optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'IVA.

In particolare, il soggetto può **optare** per l'applicazione:

Regime ordinario	l'opzione, esercitata tramite il comportamento concludente, va comunicata con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all'anno con riferimento al quale è stata operata la scelta (ad es, se l'attività è iniziata nel 2013 occorre comunicare tale scelta nel quadro VO del mod. IVA 2014)
-------------------------	---

Regime ex minimi	l'opzione va comunicata con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all'anno con riferimento al quale è stata operata la scelta.
Nuove iniziative	in sede di inizio dell'attività, detta scelta si manifesta barrando l'apposita casella del mod. AA9/11

Nota: l'opzione per la fuoriuscita dal regime dei "nuovi" minimi è definitiva. Di conseguenza il soggetto che cessa di applicare il regime agevolato non può più avvalersene.

Ø DISAPPLICAZIONE DEL REGIME

Il regime agevolato **cessa di avere efficacia** a seguito del venir meno dei requisiti previsti per l'applicazione dello stesso, ossia nelle seguenti ipotesi:

CAUSE DI CESSAZIONE DEL REGIME

- conseguimento di ricavi o compensi superiori a € 30.000
- effettuazione di cessioni all'esportazione
- sostenimento di spese per lavoratori dipendenti / collaboratori
- erogazione di somme a associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei 2 anni precedenti, superano € 15.000
- applicazione di un regime speciale IVA
- trasferimento della residenza all'estero
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o relative porzioni, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
- acquisizione di partecipazioni in società di persone, srl trasparenti, associazioni professionali.

Ø USCITA DAL REGIME

Analogamente al "vecchio" regime dei minimi, l'uscita dal nuovo regime si determina:

- **dall'anno successivo** a quello in cui:
 - è superato il limite di ricavi /compensi, sono effettuate cessioni all'esportazione ovvero sostenute spese per i dipendenti o lavoratori a progetto,
 - è applicato un regime speciale IVA, sono effettuate cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi ovvero interviene la partecipazione in società di persone, srl trasparenti o studi associati

- **dallo stesso anno** qualora i ricavi/compensi incassati siano superiori a € 45.000.

In tal caso l'Agenzia rammenta che il soggetto interessato è tenuto ai seguenti adempimenti ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP.

IVA	<ul style="list-style-type: none"> • addebito dell'IVA in fattura in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente • scorporo dell'imposta dai corrispettivi indicati in fattura per i ricavi / compensi conseguiti nella frazione d'anno antecedente alla fuoriuscita, per i quali non è stata addebitata l'IVA in fattura • istituzione dei registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è stato superato il limite • adempimento degli ordinari obblighi in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente • presentazione, entro i termini ordinari, della Comunicazione dati IVA e della dichiarazione IVA • versamento, entro i termini ordinari, dell'IVA risultante dal mod. IVA relativo all'anno di superamento del limite • annotazione, entro il termine di presentazione del mod. IVA, dei corrispettivi e degli acquisti effettuati prima del superamento del limite
IRPEF/IRAP	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione dei registri e delle scritture contabili annotando le operazioni a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite • adempimento degli obblighi previsti per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente • presentazione, entro i termini ordinari, degli studi di settore, dei parametri e della dichiarazione annuale relativi all'anno di superamento del limite • versamento, entro i termini ordinari, delle imposte a saldo, relative all'anno di superamento del limite • annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, delle operazioni relative alla cessione di beni/prestazioni di servizi degli acquisti effettuati prima del superamento del limite

Ø ACCERTAMENTO DEFINITIVO

Come noto, l'uscita dal regime dei minimi può essere dovuta anche ad un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di avere efficacia:

- dall'anno successivo a quello in cui è accertato il venir meno delle condizioni di applicazione

- dallo stesso anno in cui è accertato il superamento dei ricavi oltre il limite del 50%.

Ø PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DEGLI “EX MINIMI”

Con l’entrata in vigore “nuovo” regime dei minimi il legislatore ha comunque riservato un regime contabile “semplificato” ai contribuenti cd “ex minimi” ovvero coloro che soddisfano i requisiti previsti per il regime dei minimi ma non possiedono quelli richiesti dal “nuovo” regime.

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono ammessi al regime in esame i soggetti che pur possedendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • non possono beneficiare del “nuovo” regime dei minimi in quanto non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 27, DL 98/2011 • fuoriescono dal regime di vantaggio per decorrenza dei termini di durata (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età). <p>Inoltre, possono accedere al regime in esame anche i soggetti che pur avendo i requisiti per l’applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del “vecchio” regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000) • del “nuovo” regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000) <p>Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.</p> <p>Soggetti multiattività: ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi (€.30.000) nonché del limite relativo all’acquisto di beni strumentali (€.15.000), i soggetti che esercitino contemporaneamente più attività devono far riferimento alle attività complessivamente esercitate.</p>
SOGGETTI ESCLUSI	<p>non possono adottare il regime semplificato i contribuenti che svolgono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agricoltori in regime speciale, tabaccai, giornalai, agenzie di viaggio, ecc. (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter, DPR 633/72); tale causa di esclusione non è applicabile ai produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR • agriturismo (art. 5, L. 413/91) • incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis, DPR 600/73) • rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendita all’asta (artt. 36 e 40-bis, DL 41/95)
	<p>Il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall’anno successivo rispetto a quello in cui:

DURATA DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none"> • viene meno uno dei suddetti requisiti di accesso al regime • si verifica una delle suddette cause di esclusione • a seguito dell'opzione per il regime contabile ordinario. <p>E' possibile rientrare nel regime contabile in esame :</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui si "riacquistano" i requisiti di accesso al regime dei minimi • a seguito della revoca dell'opzione per il regime ordinario.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	<p>I soggetti che fruiscono del suddetto regime non beneficiano di alcuna semplificazione; pertanto, trovano applicazione, ai fini IRPEF, le "ordinarie" regole di determinazione del reddito d'impresa (principio di competenza) e di lavoro autonomo (principio di cassa) previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d'imposta ordinarie, comprese le relative addizionali.</p> <p>Rispetto ai "nuovi" minimi, i soggetti in esame subiscono la ritenuta alla fonte nei casi previsti dal DPR 600/73.</p>
STUDI DI SETTORE	<p>Per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto l'assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.</p> <p>L'assoggettamento agli studi di settore può venire meno nel caso in cui sia configurabile una condizione di marginalità economica.</p> <p>Adeguamento: ai fini dell'individuazione del limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime, non rileva l'adeguamento ai maggiori valori determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.</p>
IRAP	Il contribuente è esonero dall'applicazione dell'IRAP
OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO	Considerato che il regime contabile "semplificato" è il regime "naturale" per i contribuenti che soddisfano le condizioni sopra descritte, è comunque prevista la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. L'opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza, resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane l'applicazione della scelta operata

Ø SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Si riportano di seguito i principali adempimenti ed esoneri previsti dal nuovo regime.

ESONERI	ADEMPIMENTI DOVUTI
Registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dei redditi, IRAP e IVA	Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
Tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'AF, si	Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero

forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16 del DPR 600/73	previste per le attività di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessione di tabacchi, giornali, carburanti)
Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA	Comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a €.25.822,84
Versamento dell'acconto annuale IVA	Presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IVA
Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta	Versamento annuale IVA
	Versamento dell'acconto e del saldo IRPEF
	Versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali IRPEF
	Adempimenti dei sostituti d'imposta (art. 25, DPR 600/73 e dall'art. 5, DPR 322/98)
	Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dal DL 78/2010 (c.d. "spesometro")
	Comunicazione telematica operazioni "Black list"

Ø PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE

E' un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo.

E' applicabile per il **primo periodo d'imposta e i due successivi** e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% nonché una serie di semplificazioni contabili.

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono ammessi al agevolato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere una persona fisica o un'impresa familiare • non aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale • l'attività da esercitare non deve costituire il
-----------------------------	---

	<p>proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non superiori ai seguenti limiti: • lavoratori autonomi: compensi non superiori a €. 30.987,41 • imprese: ricavi non superiori a €.30.987,41 (se per prestazioni di servizi) ovvero non superiori a €.61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività • osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
<p align="center">IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>È prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per le imposte sui redditi con il modello F24 (codice tributo 4025).</p> <p>Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef; pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale Iva). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.</p>
<p align="center">SEMPLIFICAZIONI</p>	<p>è previsto l'esonero dai seguenti obblighi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva • liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva. <p>Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale dell'IVA (infatti, l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.</p>
<p align="center">DEDUZIONI</p>	<p>Si applicano le ordinarie regole previste dal Tuir; in particolare, è possibile dedurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell'80% (sia gli imprenditori che i professionisti); • le spese per l'acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all'attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
<p align="center">RITENUTA D'ACCONTO</p>	<p>Il contribuente che adotta tale regime non è assoggettato a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta; a tal fine questi devono rilasciare una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non va effettuata la ritenuta.</p>

<p style="text-align: center;">DURATA DEL REGIME E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE</p>	<p>Il regime agevolato ha una durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i 2 successivi.</p> <p>I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa • entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio). <p>La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale delle Entrate.</p> <p>Tutoraggio: il contribuente mediante apposito modello può chiedere alle Entrate l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari.</p>
<p style="text-align: center;">DECADENZA</p>	<p>il regime agevolato cessa di trovare applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'anno successivo, qualora vengano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione • dallo stesso anno in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti. <p>L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.</p>

